On-line

È possibile inviare i quesiti al seguente indirizzo: **redazione.praticafiscale.ipsoa@wki.it**

PROFESSIONISTI - Regolarità di delega per rappresentanza in giudizio

Per la difesa in primo e secondo grado di giudizio (Appello dell'Ufficio) di una controversia del valore di 2.370,00 euro, al netto di sanzioni ed interessi, il professionista aveva ricevuto dal contribuente mandato a rappresentarlo in ogni grado e stato di giudizio, con le più ampie facoltà, dando per rato e valido il suo operato, eleggendo il domicilio presso lo studio del professionista.
Per impedimento personale, il professionista, non potendo presenziare alla pubblica udienza nel secondo Grado di Giudizio innanzi la C.T. Regionale ha conferito delega ad una dottoressa con titolo di Dottore Commercialista, ma non iscritta all'Albo.
In sede di pubblica udienza, il rappresentante dell'Agenzia delle Entrate ha autonomamente eccepito, interpellando direttamente alla Dottoressa delegata l'impossibilità a partecipare e a discutere la controversia non essendo iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti e, quindi, non in possesso dei requisiti tecnici per difendere il contribuente.
La Dottoressa ha fatto presente al Presidente della Commissione Regionale che il difensore assente aveva ricevuto dal contribuente ampio mandato (verificabile dal fascicolo di primo grado in possesso del Presidente) che non era stato mai revocato, né il professionista assente aveva rinunziato prima della pubblica udienza, al mandato alla difesa in secondo grado di giudizio.
Pertanto, in virtù sia del mandato ricevuto dal contribuente, sia dell'importo della controversia di euro 2.370,00, ai sensi dell'art.12, comma 5, del D.Lgs. n. 546/92 che dispone la presenza in giudizio delle parti anche senza l'assistenza tecnica, il professionista poteva delegare la richiamata Dottoressa a presenziare all'udienza e discutere la controversia nell'interesse del contribuente/ricorrente.
Il Presidente della Commissione, prendendo atto dell'assenza del professionista costituito tempestivamente con controricorso all'atto di appello dell'Ufficio, ha emesso ordinanza disponendo il rinvio della udienza con la motivazione che il difensore abilitato non poteva partecipare per motivi di salute.
Si chiede di conoscere quale delle due tesi seguenti è corretta:
1) All'udienza, tenuto conto della impossibilità a partecipare del professionista, poteva e doveva partecipare soltanto il contribuente/ricorrente e non la Dottoressa delegata dal professionista pur in presenza di mandato con ampie facoltà conferito già in sede di ricorso in 1° grado dell'atto impugnato?
Se sì, quali adempimenti dovevano effettuare sia il contribuente/ricorrente, sia il Professionista, in presenza dell'ampio mandato che non era stato revocato dal contribuente/ricorrente e né il professionista aveva rinunziato prima dell'udienza?
2) Il Professionista ha correttamente delegato un soggetto non iscritto all'Albo ai sensi dell'art.12, comma 5, del D.Lgs. n. 546/92 essendo il valore della controversia di euro 2.370,00?
Se il comportamento del professionista abilitato è corretto, l'Ordinanza del Presidente della Commissione Tributaria può essere considerata conforme alle disposizioni del processo tributario?
Se non è conforme, non essendo impugnabile, alla prossima udienza come si deve comportare il Professionista?
Infine, si chiede se il comportamento del rappresentate dell'Ufficio é conforme alle disposizioni del processo tributario allorché con autonoma iniziativa e direttamente, sostituendosi al Presidente di Commissione, ha interpellato la Dottoressa intervenuta in merito all'iscrizione all'Albo dei Dottori Commercialisti.

(M.P., Vicenza)

In relazione al quesito proposto, va precisato quanto segue.
L'art. 12 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, al comma 2, espressamente prevede: "Sono abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie, se iscritti nei relativi albi professionali, gli avvocati, i dottori commercialisti, i ragionieri e i periti commerciali, nonché i consulenti del lavoro purché non dipendenti dall'amministrazione pubblica. Sono altresì abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie, se iscritti nei relativi albi professionali, gli ingegneri, gli architetti, i geometri, i periti edili, i dottori agronomi, gli agrotecnici e i periti agrari, per le materie concernenti l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella, la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale e gli spedizionieri doganali per le materie concernenti i tributi amministrati dall'Agenzia delle dogane. In attesa dell'adeguamento alle direttive comunitarie in materia di esercizio di attività di consulenza tributaria e del conseguente riordino della materia, sono, altresì, abilitati alla assistenza tecnica, se iscritti in appositi elenchi da tenersi presso le direzioni regionali delle entrate, i soggetti indicati nell'articolo 63, terzo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, i

soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioniere limitatamente alle materie concernenti le imposte di registro, di successione, di tributi locali, l'IVA, l'IRPEF, l'ILOR e l'IRPEG nonché i dipendenti delle associazioni delle categorie rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) e i dipendenti delle imprese, o delle loro controllate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile, primo comma, numero 1), limitatamente alle controversie nelle quali sono parti, rispettivamente, gli associati e le imprese o loro controllate, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria e della relativa abilitazione professionale; con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità per l'attuazione delle disposizioni del presente periodo. Sono inoltre abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie i funzionari delle associazioni di categoria che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 risultavano iscritti nell'elenco tenuto dalla Intendenza di finanza competente per territorio, ai sensi dell'articolo 30, terzo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636''.

Al successivo comma 5, poi, sempre l'art. 12 cit. prevede: ''Le controversie di valore inferiore a 5.000.000 (€ 2582,28), anche se concernenti atti impositivi dei comuni e degli altri enti locali, nonché i ricorsi di cui all'art. 10 del D.P.R. 28 novembre 1980, n. 787, possono essere proposte *direttamente dalle parti interessate*, che, nei procedimenti relativi, possono stare in giudizio anche senza assistenza tecnica''.

Ebbene, alla luce di tale articolo che espressamente disciplina l'assistenza tecnica nel processo tributario, è quanto mai chiaro che per poter stare in giudizio occorre munirsi di un apposito difensore, tra quelli elencati nel comma 2, e che solo nelle cause di valore inferiore ad € 2.582,28 *la parte interessata può stare personalmente in giudizio*.

Da tanto ne discende che nel caso di specie, avendo il contribuente conferito il mandato al professionista, all'udienza doveva necessariamente presenziare o il professionista stesso o, in sua vece, un professionista espressamente delegato che avesse i requisiti specificamente previsti dal comma 2 dell'art.12 del D.Lgs. n. 546/1992.

L'Ufficio, pertanto, era autorizzato a sollevare in udienza l'eccezione relativa all'impossibilità della dottoressa commercialista, non iscritta all'albo, di poter sostituire il professionista e la Commissione Tributaria Regionale ha agito correttamente rinviando l'udienza (tra l'altro la motivazione ''per motivi di salute'' che è dato leggersi nell'ordinanza è stata trascritta proprio per giustificare l'assenza del professionista e permettere allo stesso di partecipare in altra data all'udienza).

Maurizio Villani
e Alessandra Rizzelli
(Avvocati tributaristi in Lecce)